

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 692 DEL 21/04/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI BAR ED EDICOLA ALL'INTERNO DEI LOCALI DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA DISTRETTO 1 BASSANO – GARA N. 2010-025-BAS – RINEGOZIAZIONE CANONE CONCESSORIO CAUSA EMERGENZA COVID-19.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 116 del 02.02.2011 è stata aggiudicata la concessione dei servizi bar ed edicola all'interno dei locali dell'Azienda Ulss 7 Distretto 1 Bassano all'Operatore Economico (O.E.) Aglaja S.r.l. con sede legale e amministrativa in Via Corte Maggiore n. 24/2 – 31044 Montebelluna (TV), C.F./P. Iva 04357900267 per il periodo di 6 anni, rinnovata con deliberazione n. 814 del 12.07.2017 per ulteriori 6 anni, dal 01.09.2017 al 31.08.2023, al canone mensile di € 23.633,90 + IVA, per un canone attivo complessivo annuo di € 283.606,80 + IVA;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da SARS-Covid-2;
- successivamente si sono susseguite disposizioni nazionali, regionali e aziendali dirette a limitare gli accessi alle strutture sanitarie sia da parte di dipendenti che da parte di utenti e accompagnatori;
- in particolare, con deliberazione n. 339 del 11.03.2020, a oggetto "Adozione di provvedimenti in materia di disciplina del lavoro agile ("smart working") in conformità al decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", questa Azienda ha approvato il regolamento aziendale sul lavoro agile ("smart working"), nel rispetto delle Direttive del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 e n. 2/2020;
- altresì, al fine di contenere i contagi all'interno dei presidi ospedalieri con la nota della Direzione Medica di Bassano prot. n. 16749 del 25.2.2020 a oggetto "Aggiornamento in merito all'epidemia in corso di coronavirus e conseguenti misure attuative", si riduceva l'accesso all'Ospedale a un visitatore al giorno per ogni degente, provvedimento confermato in maniera più generica dal DPCM 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19." che all'art.2 comma j) recita: "limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere";
- parimenti, al fine di poter disporre di personale per la gestione dei pazienti Covid e di limitare gli accessi nelle strutture ospedaliere, con nota prot. n. 84753 del 9.11.2020 della Direzione Generale a oggetto "Epidemia di Covid-19: attivazione per sospensione delle attività", si è trasmessa la direttiva del Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con ordine di sospendere in ogni struttura ospedaliera pubblica e privata accreditata tutta l'attività chirurgica programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post operatoria e di ridurre l'attività programmata non urgente chirurgica e in ambito internistico;
- come richiamato nel Piano Performance 2021-2023 (deliberazione di adozione n. 102/2021) l'emergenza Covid-19 ha portato a uno stravolgimento dell'organizzazione aziendale dell'AULss 7, oltre che un impatto sui servizi erogati dall'Azienda: calo dei ricoveri (dimissioni totali AULss 7 2020: -16,67% rispetto al 2019), diminuzione dell'attività operatoria (interventi chirurgici AULss 7 2020: -21,08% rispetto al 2019), decremento degli accessi al Pronto Soccorso (totale AULss 7: -27,61% rispetto al 2019), diminuzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (totale AULss 7 2020: -17,3% rispetto al 2019);
- pur a fronte della parziale ripresa delle attività sanitarie nelle strutture ospedaliere e territoriali (nota prot. n. 39757 del 28.01.2021 della Regione Veneto a oggetto "Epidemia Covid-19: ripresa attività di specialistica ambulatoriale" e successiva nota prot. n. 56011 del 05.02.2021 della

Regione Veneto a oggetto “Epidemia Covid-19: ripresa dell’attività di ricovero”), la situazione di riduzione dell’attività produttiva sanitaria è proseguita anche nel 2021, in particolare si è registrato quanto segue: calo dei ricoveri (dimissioni ospedaliere AULss 7 2021 vs 2019: -10,5%), diminuzione dell’attività operatoria (interventi chirurgici AULss 7 2021 vs 2019: -11,9%), decremento degli accessi al Pronto Soccorso (AULss 7 2021 vs 2019: -13,7%) (fonte dati: Cruscotto attività Azienda Ulss 7);

- nell’ultimo mese del 2021, a causa della recrudescenza dell’epidemia, sono stati attivati ulteriori posti letto per pazienti Covid positivi, come da nota della Direzione Sanitaria (prot. n. 103560 del 10.12.2021);
- con nota prot. n. 27677 del 25.03.2022 a oggetto “Anticipazione aggiornamento Piano Sanità Pubblica. Trasmissione della nota prot. 24670 del 17.03.2022”, la Direzione Sanitaria ha specificato le modalità operative di screening del personale e di accesso alle strutture sanitarie;
- pur a fronte del prolungato periodo emergenziale, la fruizione dei servizi resi attraverso la concessione in oggetto non è stata interrotta in quanto ritenuta prestazione essenziale e, nonostante la forte riduzione di accesso dell’utenza esterna alla struttura ospedaliera, ne è stata disposta l’apertura al fine di garantire continuità al servizio di ristoro soprattutto rivolto ai dipendenti in servizio;

Dato atto che:

- l’Operatore Economico (O.E.), stante la situazione emergenziale, le misure di contenimento degli accessi e delle presenze al bar dell’Ospedale e le nuove modalità di erogazione dei servizi ospedalieri, con note prot. n. 22437 del 13.03.2020, prot. n. 37359 del 13.05.2020, prot. n. 73486 del 01.10.2020, prot. n. 8796 del 01.02.2021, prot. n. 36918 del 28.04.2021, prot. n. 65776 del 05.08.2021 e da ultima prot. n. 7371 del 28.01.2022, ha chiesto la sospensione del pagamento del canone concessorio previsto dal contratto attualmente in essere e la relativa rideterminazione dell’importo;
- in riferimento alle sopracitate richieste, con note prot. n. 24082 del 20.03.2020, prot. n. 45265 del 12.06.2020, prot. n. 79053 del 20.10.2020, prot. n. 10532 del 05.02.2021 e prot. n. 72220 del 02.09.2021, questa Azienda, in analogia alla linea adottata per gli altri appalti di concessione, ha accordato la sospensione del canone all’O.E. inizialmente dal 01.03.2020 al 31.12.2021, infine prorogata sino al 31.03.2022, in relazione alla durata dello stato di emergenza;
- con deliberazione n. 1771 del 23.12.2020 questa AULss ha autorizzato la riduzione del canone concessorio dovuto dall’O.E. Aglaja S.r.l. per il periodo dal 01.03.2020 al 30.11.2020 nella percentuale del 62%, in linea con la riduzione dei ricavi nel medesimo periodo, determinando un importo complessivo dovuto per il periodo sopra precisato di € 80.827,94 + IVA (pari a un canone mensile di € 8.980,88 + IVA);
- con successiva deliberazione n. 1182 del 13.07.2021 questa AULss ha autorizzato la riduzione del canone concessorio dovuto dall’O.E. Aglaja S.r.l. per il periodo dal 01.12.2020 al 30.04.2021 nella percentuale del 58,26%, in linea con la riduzione dei ricavi nel medesimo periodo, determinando un importo complessivo dovuto per il periodo sopra precisato di € 49.323,95+ IVA (pari a un canone mensile di € 9.864,79+ IVA);
- al fine di avviare l’istruttoria di rinegoziazione del contratto in oggetto dal 01.05.2021 al 31.03.2022, con nota prot. n. 2563 del 13.01.2022 e successiva nota prot. n. 37920 del 27.04.2022, l’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha richiesto all’O.E. il resoconto economico per il periodo dal 01.05.2021 al 31.03.2022 e la produzione in copia dell’estratto del registro di cassa dell’Agenzia delle Entrate per lo stesso periodo;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 7329 del 28.01.2022 e successiva nota prot. n. 41904 del 09.05.2022, il suddetto O.E. ha fornito i dati richiesti, con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;

- al fine di analizzare i dati forniti, l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha chiesto il supporto dell'UOC Contabilità e Bilancio e in data 17.05.2022 si è svolto un incontro congiunto con la ditta Aglaja S.r.l., durante il quale è stata valutata la documentazione presentata dall'O.E. e attivata in contraddittorio con la ditta una rinegoziazione, come da verbale agli atti;

Dato atto che:

- in data 16.06.2022, si è tenuto un ulteriore incontro congiunto tra l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, l'U.O.C. Contabilità e Bilancio e l'O.E., come da verbale agli atti, al fine di analizzare i dati economici e rideterminare le condizioni di equilibrio economico-finanziario, all'esito del quale la ditta ha confermato la propria disponibilità a corrispondere un canone concessorio allineato alla differenza tra ricavi e costi nel periodo in questione;
- con nota prot. n. 58726 del 29.06.2022, questa Azienda ha chiesto all'O.E. Aglaja S.r.l. di specificare di aver o meno beneficiato di contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio, con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, a cui l'O.E. Aglaja S.r.l., con nota prot. n. 60869 del 06.07.2022, ha riscontrato dichiarando di aver beneficiato nel periodo interessato dalla rinegoziazione 01.05.2021-31.03.2022 di € 8.039,83 di contributi e di ulteriori € 14.797,15 di detrazioni sui canoni (beneficio non ancora goduto);

Considerato che:

- con successive note prot. n. 63538 del 14.07.2022 e prot. n. 78202 del 7.09.2022, al fine di mantenere costantemente monitorata la situazione economico-finanziaria e nell'ambito dell'istruttoria di rinegoziazione del contratto in oggetto, questa Azienda ha richiesto all'O.E. il resoconto economico per il periodo 01.04.2022 – 31.08.2022 unitamente a copia dell'estratto del registro di cassa per il medesimo periodo, e con note prot. n. 65017 del 20.07.2022 e prot. n. 81957 del 20.09.2022 l'O.E. ha fornito i dati richiesti;
- le trattative per la rinegoziazione del rapporto concessorio sono proseguite nel successivo incontro del 6 dicembre 2022, all'esito del quale l'O.E. ha ribadito il protrarsi della situazione di dissesto economico-finanziario iniziata con l'emergenza sanitaria e si è riservato di formulare un'ultima proposta di rinegoziazione;

Preso atto che con nota prot. n. 108940 del 14.12.2022 l'O.E. ha infine trasmesso il resoconto economico-finanziario del periodo 01.09.2022 – 30.11.2022, chiedendo contestualmente di corrispondere a titolo di canone concessorio la differenza fra ricavi e costi del periodo, includendo nel calcolo anche la remunerazione del concessionario, quantificata nella misura del 5% sui ricavi del periodo, e di riconoscere, per il periodo dal 01.12.2022 e sino alla cessazione degli effetti della sopravvenienza pandemica e al ritorno alla normalità di mercato, quella somma che risulterà a consuntivo mediante l'applicazione del medesimo criterio di calcolo sopra esposto, dichiarando altresì l'intenzione di esercitare, in caso di mancato accoglimento delle suddette richieste, la risoluzione del contratto in oggetto per eccessiva onerosità, ai sensi dell'art. 165, co. 6, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;

Rilevato che appare ormai evidente, nella situazione attuale, l'impossibilità da parte dell'O.E. di recuperare un equilibrio economico-finanziario entro il 31.08.2023, data di imminente scadenza del contratto in oggetto, come verificato in contraddittorio con l'O.E. e in collaborazione con il Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio, a causa del forte aumento dei costi per materie prime, personale e utenze a cui non si sono potuti adeguare convenientemente i corrispondenti prezzi di vendita per ragioni di concorrenzialità con altre modalità di vendita presenti all'interno della struttura AULss, rivolte prevalentemente al personale dipendente, maggior fruitore del servizio;

Considerato che la risoluzione del contratto, come paventato dall'O.E. in caso di non accoglimento della proposta di rinegoziare il canone anche pro futuro, pregiudicherebbe la prestazione di un servizio considerato essenziale, tanto da non esserne stata interrotta la fruizione nemmeno nel periodo di massima emergenza sanitaria;

Valutato che l'accoglimento delle richieste di riduzione del canone formulate dall'O.E. è limitato al periodo ormai strettamente necessario all'espletamento della nuova gara la quale garantirà la continuità del servizio, e per la progettazione della quale l'Azienda Sanitaria con prot. n. 15314/2023 ha nominato un apposito Gruppo di Lavoro con l'incarico di definire i contenuti del nuovo capitolato entro il mese di aprile 2023;

Rilevata, infine, la disponibilità dell'O.E. a dare un fattivo contributo alla soluzione di stallo della situazione mediante accoglimento della proposta di diminuzione della percentuale di margine applicato ai ricavi del periodo, come richiesto dalla U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica nel corso di specifico incontro, e che è stato formalizzato dall'O.E. con la proposta di riduzione dall'originario 5% al 2,5%, come da nota prot. n. 22210 del 13.03.2023 e successiva nota prot. n. 25433 del 23.03.2023, riduzione che comporta la rideterminazione dei canoni concessori per il periodo dal 01.05.2021 al 31.12.2022 come di seguito esplicitato;

Riscontrato che a fronte della ricognizione svolta dalla UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica presso altre AULSS della Regione, come da tabella agli atti del procedimento, si sono rilevate ovunque rinegoziazioni oltre che situazioni di recesso/liquidazione e/o fallimento e successivi affidamenti in urgenza con canoni notevolmente ridotti rispetto all'importo originario e che, da tale confronto la rinegoziazione oggetto del presente provvedimento risulta congrua;

Ritenuto, in ottica di sostenibilità economica della concessione e di continuità del servizio prestato, come da approfondita istruttoria agli atti dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, di concordare con l'O.E. Aglaja S.r.l.:

- una riduzione del canone concessorio, per il periodo 01.05.2021-31.12.2022, rideterminato a consuntivo nella somma complessiva di € 109.582,21 + IVA, includendo nel calcolo anche la remunerazione del concessionario, quantificata nella misura del 2,5% sui ricavi del periodo;
- la determinazione del canone concessorio dovuto dall'O.E. Aglaja S.r.l. per il contratto in oggetto fino alla scadenza del vigente contratto, e quindi per il periodo dal 01.01.2023 al 31.08.2023, nella misura che sarà quantificata secondo il criterio sopra esposto (differenza fra ricavi meno costi del periodo decurtando dal risultato la remunerazione del concessionario pari al 2,5% sui ricavi), al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del contratto che, in caso contrario, l'O.E. dichiara di voler risolvere per eccessiva onerosità;

Visti pertanto:

- gli artt. 30 e 143 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, codice dei contratti in vigore al momento dell'espletamento della procedura di gara, che richiama l'equilibrio del piano economico-finanziario (P.E.F.) quale presupposto fondamentale delle concessioni, il cui venire meno comporta la revisione delle condizioni in essere al fine di riportare in riequilibrio la concessione;
- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, articoli 106, 164, 175 e in particolare l'art. 165 ove si prevede che nei contratti di concessione il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario è riferito a condizioni operative normali, mentre il comma 6 prevede che il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario possono comportare la sua revisione mediante la rideterminazione delle situazioni di equilibrio, intendendosi per rischio operativo l'alea normale (si veda anche CdS sez. IV n. 3653 del 19.08.2016);
- la Delibera ANAC n. 540 del 01.07.2020 ove si afferma che, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici, "la particolare situazione di emergenza che sta interessando l'intero Paese costituisce presupposto giuridico idoneo a giustificare una variante in corso d'opera per circostanze impreviste ed imprevedibili";
- la comunicazione della Commissione Europea (n. 2020/C 108 I/01), pubblicata sulla Gazzetta Europea del 01.04.2020, avente a oggetto "Orientamenti della Commissione Europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi del Covid-19";

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23.02.2020, n. 6 con il quale sono state definite le "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- i Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione al D.L. sopra citato: DPCM 01.03.2020 art. 2 punto H e punto J, DPCM 08.03.2020 art. 2 punto P, DPCM 11.03.2020 art. 2 punto E;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22.03.2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 156 del 24.11.2020 avente a oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni";

il Dirigente propone, per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

- prendere atto della documentazione agli atti dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e dei verbali delle riunioni del 17.05.2022 e del 16.06.2022, agli atti del presente provvedimento;
- autorizzare la riduzione del canone concessorio dovuto per il periodo dal 01.05.2021 al 31.12.2022 dall'O.E. Aglaja S.r.l. per il contratto in oggetto, calcolato in € 109.582,21 + IVA (€ 5.479,11 + IVA mensili), determinato a consuntivo e includendo nel calcolo anche la remunerazione del concessionario, quantificata nella misura del 2,5% sui ricavi del periodo;
- autorizzare la determinazione del canone concessorio dovuto dall'O.E. Aglaja S.r.l. per il contratto in oggetto fino alla scadenza del vigente contratto, e quindi per il periodo dal 01.01.2023 al 31.08.2023, nella misura che sarà determinata secondo il criterio sopra esposto, al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del contratto ed evitare l'interruzione del servizio dovuta alla risoluzione per eccessiva onerosità, prospettata dall'O.E. in caso di mancato accoglimento della richiesta di adeguamento del canone concessorio, dando mandato alla UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, di formalizzare nei confronti dell'O.E., tramite comunicazione a mezzo PEC, la richiesta di pagamento del canone concessorio da corrispondere, nella misura dell'importo che verrà di mese in mese quantificato in applicazione del criterio sopra esposto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto della documentazione agli atti dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e dei verbali delle riunioni del 17.05.2022 e del 16.06.2022, agli atti del presente provvedimento;
2. di autorizzare la riduzione del canone concessorio dovuto per il periodo dal 01.05.2021 al 31.12.2022 dall'O.E. Aglaja S.r.l. per il contratto in oggetto, calcolato in € 109.582,21 + IVA (€ 5.479,11 + IVA mensili), determinato a consuntivo e includendo nel calcolo anche la remunerazione del concessionario, quantificata nella misura del 2,5% sui ricavi del periodo;
3. di autorizzare la determinazione del canone concessorio dovuto dall'O.E. Aglaja S.r.l. per il contratto in oggetto fino alla scadenza del vigente contratto, e quindi per il periodo dal 01.01.2023 al 31.08.2023, nella misura che sarà determinata secondo il criterio sopra esposto, al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del contratto ed evitare l'interruzione del servizio dovuta alla risoluzione per eccessiva onerosità, prospettata dall'O.E. in caso di mancato accoglimento della richiesta di adeguamento del canone concessorio, dando mandato alla UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, di formalizzare nei confronti dell'O.E., tramite comunicazione a mezzo PEC, la richiesta di pagamento del canone concessorio da corrispondere, nella misura dell'importo che verrà di mese in mese quantificato in applicazione del criterio sopra esposto.
4. di dare atto che i canoni dovuti dall'O.E. nella misura come sopra determinata, devono essere introitati al conto AA1090000 "Altri proventi diversi";
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 23 e 37 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, qualora attiva;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.